

tervenire come esaminatrice anche negli istituti privati delle città, dove esistono gli istituti governativi. Le guarentigie sono pienissime, perchè la Commissione è di nomina governativa.

Spese non ve ne sono, perchè, conformemente alla prima circolare del ministro, se sono bene informato, queste Commissioni devono esser pagate delle loro propine dagli istituti privati a cui sono adibite.

Io quindi rivolgo viva preghiera all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica perchè, tenendo ferma la prima circolare, voglia consentire che anche gl'istituti privati, esistenti nelle città, dove vi sono istituti governativi, siano autorizzati ad essere sede delle Commissioni governative per gli esami di licenza.

Se l'onorevole ministro, acconsentirà a ciò che io chiedo, avrà reso un tributo alle idee, che mi sembra prevalgano nella maggioranza della Camera, in ordine alla libertà dell'insegnamento e al desiderio che tutti hanno di favorire l'insegnamento privato, che è, lo ripeto ancora una volta, un potente ausilio all'istruzione e alla educazione nazionale.

Gianturco, ministro dell'istruzione pubblica. Dirò brevemente all'onorevole Mazza le ragioni, per le quali con mio rincrescimento non posso accogliere il suo desiderio.

L'articolo 243 della legge Casati ammette che negli istituti pareggiati, concorrendo le garanzie necessarie, si possano dare esami, il cui valore è identico a quello degli esami, che si danno negli istituti pubblici.

L'articolo dice così:

« Gli studi fatti negli Istituti comunali di istruzione secondaria saranno pareggiati agli studi fatti nei ginnasi e nei licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami di ammissione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresì agli esami di ammissione nelle facoltà universitarie, semprechè nei predetti stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gl'Istituti regi corrispondenti. »

Di modo che, secondo il sistema del diritto vigente, si danno negli istituti pareggiati esami che hanno valore per l'ammissione negli istituti universitari e in altri istituti pubblici, purchè si osservino le norme degli istituti governativi.

La pratica, a poco a poco, ha esteso il senso della legge, ammettendo che vi possano essere istituti privati, nei quali lo Stato mandi

una Commissione per esaminare i giovani e conferir loro i diplomi per l'ulteriore proseguimento degli studi.

Si è andati al di là della legge Casati, ma questa è la pratica nostra: la lontananza dai centri di istruzione ha reso talvolta necessario di provvedere nel senso che la Commissione vada agli alunni, e non questi siano distolti dalla sede naturale dei loro studi per correre agli istituti pubblici troppo lontani.

Ma non si è fatta mai somigliante concessione per istituti privati nelle città in cui vi sono istituti pubblici che offrono maggiori garanzie. Per istituti posti in luoghi lontani si è prima mandato un commissario, poi due, e, a mio giudizio, bisogna mandare tutta la Commissione, salva la rappresentanza soltanto degli insegnanti privati. Ma consentir la sede di esame per risparmiare agli alunni di un istituto privato l'incomodo di recarsi all'istituto pubblico nella stessa città, questo non si fece mai e non si potrebbe per parecchie ragioni; perchè il personale necessario per queste Commissioni non sarebbe sufficiente alla richiesta, e perchè si verrebbero forse a danneggiare gli istituti più meritevoli a favore di quelli meno meritevoli, che avessero ottenuta per deplorabile condiscendenza la sede di esame.

Ma c'è un'altra cosa da osservare, onorevole Mazza; ed è che, quando per un momento si è sperato potessero le sedi di esame tenersi anche dove erano istituti pubblici, è accaduto purtroppo che in qualche istituto privato si siano tassati i padri di famiglia per pagare la Commissione d'esame: era evidente il proposito di una concorrenza sleale degli istituti privati verso gl'istituti pubblici.

Si è detto che il mio divieto di tali sedi di esame fosse anche dettato dalla considerazione che in Roma gli istituti clericali avrebbero fatto una grande concorrenza a quelli governativi. Per verità nel pensiero mio la ragione decisiva è stata questa: che una concessione non fondata nella legge e nella pratica scolastica avrebbe condotto a far sì che il supremo diritto e dovere dello Stato di dare gli esami e di richiedere le prove della capacità divenisse uno strumento di concorrenza sleale.

Questo a me parve non si dovesse tollerare; e son sicuro che l'onorevole Mazza al mio posto non lo tollererebbe. (*Benissimo!*)